



**DISCIPLINARE (CONTRATTO)
MANDATO A SOCIETA' DI INTERMEDIAZIONE
(SIM) PER ACQUISTO DI QUOTE DI CO₂ SUI
MERCATI UFFICIALI (Borse)
CIG: Z562F6275C Delibera n.961 del 30.11.2020**

INDICE

CIG: Z562F6275C Delibera n.961 del 30.11.2020.....	1
1. PREMESSA.....	2
2. OGGETTO DEL CONTRATTO.....	2
3. NORME DI RIFERIMENTO	2
4. DURATA DEL CONTRATTO	2
5. DATO PRESUNTO DELLE QUOTE DI CO2 DA ACQUISTARE.....	2
6. REQUISITI DEGLI OPERATORI ECONOMICI DI INTERMEDIAZIONE E PER L'ACQUISTO E LA CESSIONE DELLE QUORE DI CO2 RICHIESTE DI:.....	2
ORDINE GENERALE – IDONEITA' PROFESSIONALE – CAPACITA' ECONOMICA_ FINANZIARIA.....	2
7. GARANZIE	3
8. CONDIZIONI CONTRATTUALI – FATTURAZIONE E PAGAMENTI	3
9. CONDIZIONI ECONOMICHE	3
10. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO	3
11. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	3
12. FORO COMPETENTE.....	3
13. COSTI PER LA SICUREZZA.....	3

DISCIPLINARE DI VENDITA

1. PREMESSA

L'Azienda Ospedaliera Universitaria (A.O.U.) Federico II è proprietaria di un impianto di cogenerazione per la produzione di energia elettrica e di calore, alimentato a gas metano e attualmente regolarmente funzionante. Ai sensi della normativa di settore in funzione della tipologia dell'impianto e del livello produttivo c'è l'obbligo di acquistare sui mercati dedicati le relative quote di emissione di CO₂ maturate nell'anno di competenza; infatti alla fine di ogni anno le società devono restituire un numero di quote sufficiente a coprire le loro emissioni se non vogliono subire pesanti multe.

Il presente disciplinare è redatto in conformità alla Delibera n.961 del 30.11.2020 riguardante la procedura di selezione per individuare l'operatore economico a cui affidare il mandato per l'acquisto delle quote di CO₂.

2. OGGETTO DEL CONTRATTO

L'oggetto del presente disciplinare è l'acquisto delle quote di CO₂ sui mercati ICE (Borsa di Londra) o EEX (Borsa di Lipsia) mediante il conferimento di mandato a operatore economico autorizzato, di acquistare determinate quote di CO₂, in un prefissato momento temporale su uno dei due suindicati mercati, in funzione della convenienza o disponibilità che l'operatore SIM indicherà all'A.O.U.. Si precisa che l'A.O.U. si riserva la possibilità di richiedere l'acquisto su un ulteriore mercato qualora la società di intermediazione selezionata ne abbia facoltà.

L'oggetto della selezione (gara) è quello di individuare l'operatore economico in possesso dei requisiti richiesti.

3. NORME DI RIFERIMENTO

Il contratto sarà costituito dalle norme del presente disciplinare, dal contenuto dell'offerta dell'Acquirente e dalle norme legislative e regolamentari vigenti in materia.

Dove non specificato diversamente il presente contratto fa riferimento a quanto stabilito nel contratto standard della *"international trading association"* (IETA).

In caso di contrasto tra il contenuto dell'offerta e le norme stabilite dal presente disciplinare si applicherà la condizione più favorevole all'A.O.U.

4. DURATA DEL CONTRATTO

Il contratto avrà durata unica relativamente all'acquisto delle quote richieste; pertanto si esaurisce con l'acquisto, la cessione e il pagamento delle quote di CO₂ richieste.

5. DATO PRESUNTO DELLE QUOTE DI CO2 DA ACQUISTARE

Ai soli fini indicativi si stima un acquisto di quote di CO₂ pari a n.30.000 t, per il periodo di competenza: "Anno 2020".

Il dato suindicato si intende previsionale, indicativo e non vincolante per l'A.O.U., poiché al momento non si possono stimare con precisione le quote di CO₂ in parola.

6. REQUISITI DEGLI OPERATORI ECONOMICI DI INTERMEDIAZIONE E PER L'ACQUISTO E LA CESSIONE DELLE QUOTE DI CO2 RICHIESTE DI:

ORDINE GENERALE – IDONEITA' PROFESSIONALE – CAPACITA' ECONOMICA FINANZIARIA

Gli operatori economici partecipanti alla gara per l'intermediazione e la cessione delle quote di CO₂ dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:

- possesso capacità tecnico-organizzative e autorizzative per seguire la direttiva MIFID II;
- essere riconosciuta come azienda di investimento dalla CONSOB;
- fatturato annuo: €.1.000.000,00;
- anni di attività nel settore ETS (sistema di scambio di quote di emissione): n.3(tre) anni.

7. GARANZIE

Nel caso in cui è previsto il pagamento anticipato, da parte dell'A.O.U., delle quote di CO₂ acquistate, prima della relativa trasmissione alla stessa A.O.U., l'operatore economico di intermediazione dovrà dimostrare anche con idoneo titolo di tipo assicurativo o fideiussorio o bancario di essere in grado di offrire la garanzia della effettiva operazione di acquisto e trasferimento, con premio (garanzia) adeguato all'importo di cui l'A.O.U. dovrà pagare prima della effettiva acquisizione.

8. CONDIZIONI CONTRATTUALI – FATTURAZIONE E PAGAMENTI

L'operatore economico si impegna ad acquistare per conto dell'A.O.U. le quote richieste, nel giorno e orario prestabilito su uno dei mercati indicati nel presente disciplinare.

L'A.O.U. si impegna a pagare le quote ordinate e acquistate su uno dei citati mercati, entro il termine di 5 (cinque) giorni dalla ricezione della avvenuta operazione e relativa fattura.

L'operatore economico si impegna a trasmettere i diritti all'A.O.U. entro e non oltre le ventiquattro ore dalla ricezione del bonifico di pagamento da parte dell'A.O.U.

Nel caso di non rispetto dei termini del presente contratto e salvo maggiori oneri, l'operatore economico si dovrà far carico del costo di sostituzione, quale differenza tra il prezzo delle quote di CO₂ al momento temporale prefissato e quello eventuale maggiore ed effettivo di pagamento successivo per sopperire al mancato acquisto pattuito, compreso spese di commissione e di ogni altro onere che l'A.O.U. si sia dovuta far carico come conseguenza del non rispetto del presente disciplinare.

9. CONDIZIONI ECONOMICHE

Le condizioni economiche saranno quelle offerte nell'offerta economica presentata in fase di gara e in conformità agli atti e condizioni di gara.

10. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

In conformità al disposto di cui all'art. 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa), il contratto potrà essere risolto in seguito ad una semplice dichiarazione dell'A.O.U., nei seguenti casi:

- accertamento della falsità di una delle dichiarazioni presentate in sede di offerta;
- violazione della normativa relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari, di cui art. 3 della Legge n. 136 del 13 agosto 2010;
- mancato acquisto delle quote di CO₂ nel momento prestabilito e nei mercati prestabiliti.

11. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del D.Lgs. n. 196/03 si informa che i dati forniti dalle imprese concorrenti saranno trattati nel rispetto delle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono acquisiti ed utilizzati unicamente per tali finalità.

12. FORO COMPETENTE

In caso di ricorso all'Autorità Giudiziaria, sarà competente esclusivo e inderogabile il Foro di Napoli.

13. COSTI PER LA SICUREZZA

L'oggetto di appalto non prevede adempimenti in materia di sicurezza sul lavoro.

I costi per la sicurezza, legati ai rischi propri dell'attività delle imprese, ove presenti, dovranno essere esplicitamente indicati nella formulazione dell'offerta economica.

IL DIRIGENTE
I.P. di Coordinatore
Ing. Antonio Izzo

IL DIRETTORE dell'U.O.C
Gestione Patrimonio Edile ed Impiantistico
Ing. Mario Gubitosi